

Relazione sulla Performance
(articolo 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009)
ANNO 2023

PRESENTAZIONE

Finalità

La Relazione sulla Performance dell'Amministrazione trova il suo fondamento legislativo nell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 150/2009.

Secondo quanto stabilito dalla normativa (il citato D. Lgs. n.150/2009), il **ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:**

1. L'Amministrazione stabilisce gli obiettivi che intende raggiungere, corredati da valori attesi di risultato e da indicatori idonei a rappresentare il grado di raggiungimento degli obiettivi; l'insieme di questi obiettivi costituisce il Piano della Performance;
2. La struttura organizzativa si adopera per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
3. Viene misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori a ciò predisposti, e viene valutata la performance organizzativa, analizzando le circostanze interne ed esterne che hanno prodotto tali risultati, in modo da individuare le criticità e le opportunità presentatesi. L'Amministrazione, la struttura organizzativa e il Nucleo di Valutazione sono chiamati a partecipare a questo processo ciascuno secondo le proprie competenze.
4. I risultati sopra descritti vengono relazionati nel documento che stiamo presentando, denominato per l'appunto Relazione sulla Performance che, approvato dall'Amministrazione, verrà divulgato tramite pubblicazione nel sito comunale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), e comma 6, del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., la Relazione deve essere validata dal Nucleo di Valutazione quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto. Al pari del Piano della Performance, la Relazione deve essere approvata dell'organo Esecutivo.

Si ritiene che uno dei fondamentali pilastri della metodologia organizzativa rappresentata nel D.Lgs. n.150/2009 sia l'enfasi posta sulla trasparenza dell'azione amministrativa, intesa non tanto e non solo come obbligo di pubblicizzazione di documentazione tecnica, redatta in stile giuridico e burocratico, ma al contrario in grado di essere compresa e valutata e di coinvolgere quelli che la normativa definisce portatori di interessi.

§1. Il contesto esterno.

L'anno 2023 risulta caratterizzato da una proliferante attività normativa. Come noto il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, con applicazione delle norme in esso contenute a decorrere dal 1° luglio 2023. Successivamente, il 4 agosto è stato pubblicato il DM correttivo del D.Lgs. 118/2011, le cui modifiche apportate al processo di approvazione dei bilanci degli enti locali risultano particolarmente invasive.

§2. La struttura organizzativa dell'Amministrazione.

La struttura organizzativa del Comune di Pizzale prevede un'organizzazione gestionale basata sulla suddivisione delle funzioni in due aree: Amministrativa/Finanziaria e Tecnica.

Per un maggior dettaglio si rinvia alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12/04/2024.

§3. L'esame degli obiettivi.

Si rinvia all'allegato A la disamina analitica degli obiettivi che hanno costituito il Piano della Performance per l'anno 2023 con l'indicazione, per ogni obiettivo, della percentuale di raggiungimento.

§4. Valutazione delle performance

L'Ente si è dotato di un "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance", al quale si fa rinvio. I dipendenti titolari di incarico di Elevata Qualificazione saranno valutati dal Nucleo di Valutazione, presieduto dal Segretario Comunale, mentre la performance individuale del personale sarà valutata dai rispettivi Responsabili.

§5. Rispetto dei tempi di pagamento previsti dall'art. 4 D.Lgs. 231/2002

L'articolo 4 bis co. 2 D.L. 13/2023 ha introdotto un ulteriore obiettivo da assegnare ai Responsabili di Servizio obbligatorio per legge. In particolare, esso dispone che *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64."*

Pizzale, 05/09/2024